



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**



## **CONVENZIONE**

l'Università di Foggia, C.F. 94045260711, in persona del Rettore pro tempore prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la carica presso l'Università di Foggia, in Via Antonio Gramsci, n. 89/91,

**E**

L'Ordine degli avvocati di Sulmona, in persona del Presidente, avv. Luca Tirabassi, con sede in Sulmona (AQ), a Piazza Capogrossi n. 1, presso il Tribunale di Sulmona

### **Premesso che**

- L'Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- L'Ordine degli avvocati di Sulmona ha tra le finalità statutarie, la collaborazione con enti pubblici, la promozione della specializzazione degli avvocati e in tal senso patrocina specifiche iniziative per la formazione professionale, svolge attività di studio di ricerca e di formazione in ambito del diritto delle persone, delle relazioni familiari, dei minorenni attraverso anche l'approfondimento anche di materie complementari alla disciplina giuridica;

### **Tutto ciò premesso**

Università e Ordine degli avvocati di Sulmona di seguito denominate anche "le Parti",

### **si impegnano**

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza

### **convengono e stipulano quanto di seguito.**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

## **Art. 1 – Oggetto e finalità.**

La presente Convenzione ha per oggetto:

- a) la progettazione e la realizzazione di attività di ricerca sociale volta a studiare temi di comune interesse, con lo scopo di diffondere cultura e conoscenze e trasferire i risultati della ricerca al di fuori del contesto accademico, contribuendo in questo modo alla formazione professionale, alla crescita sociale e all'indirizzo culturale dei destinatari;
- b) la progettazione e la realizzazione di iniziative formative;
- c) la progettazione e la realizzazione di iniziative di comunicazione sociale e di sensibilizzazione (convegni, seminari, incontri divulgativi) su tematiche di comune interesse;
- d) la redazione di proposte normative;
- e) l'attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;
- f) attività di ricerca commissionata;
- g) attività di consulenza;
- h) partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europee, internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
- i) consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- j) promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti.

## **Articolo 2 – Impegno di reciprocità.**

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università e l'Ordine degli avvocati di Sulmona si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di ricerca e di formazione, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.



Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

#### **Art. 3 – Referenti.**

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, le Parti designano un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Per l'Università viene individuata come referente la Prof.ssa Donatella Curtotti e per l'Ordine degli avvocati di Sulmona viene individuato come referente l'avv. Giuseppe Giammarco.

#### **Art. 4 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti.**

Le Parti possono promuovere e pubblicizzare la presente Convenzione e tutte le attività che da essa derivano nelle forme che riterranno più opportune, garantendo reciproca visibilità e senza aggravio di spese per l'altra Parte. Si impegnano, altresì, ad utilizzare i rispettivi loghi esclusivamente nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione ed in esecuzione di quest'ultima.

#### **Art. 5 – Durata ed eventuale rinnovo.**

La presente Convenzione dalla data di stipula avrà la durata di pari alla durata del corso e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sulle attività in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

#### **Art. 6 – Diritti di proprietà intellettuale.**

In considerazione dell'oggetto della presente Convenzione, gli aspetti connessi ai risultati ottenuti a seguito della attività di ricerca e di divulgazione dei risultati saranno disciplinati dal Regolamento Brevetti di Ateneo.

#### **Art. 7 – Riservatezza.**

Le parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato



eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati, garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa comunitaria e statale.

#### **Art. 8 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità.**

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

Ordine degli avvocati di Sulmona dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (inserito nel Piano Integrato 2017/2019), adottati dall'Università di Foggia e consultabili nel sito web dell'Ateneo, rispettivamente, alla pagina normativa/regolamenti-generalì e normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalì.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione della presente convenzione.

#### **Art. 9 – Trattamento dei dati personali.**

Premesso che: 1) ai sensi dell'art. 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 2016/679 (General data protection regulation, GDPR) per “interessato” si intende la persona fisica, identificata o identificabile, cui appartengono i dati personali; 2) ai sensi del Considerando 14 del GDPR “la protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali, il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”.

Considerato che in esecuzione del rapporto instaurato tra le Parti in virtù della presente Convenzione, le stesse possono venire a conoscenza, anche accidentalmente, di dati personali riferiti a persone identificate o identificabili, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e delle disposizioni nazionali eventualmente applicabili, si rende opportuno fornire informazioni circa il trattamento di tali dati.

L'Università di Foggia è indicata quale “Titolare del Trattamento” dei dati personali di cui verrà a conoscenza nonché di quelli che, in adempimento della presente Convenzione, le altre parti forniranno.



Tali dati sono raccolti, trattati e conservati dal Titolare del Trattamento: nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, anche dopo la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione, per altre finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare del Trattamento e compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti.

I Dati Personali degli Interessati saranno raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle disposizioni del GDPR e della normativa nazionale eventualmente applicabile per l'esecuzione della presente Convenzione in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.

I Dati Personali degli Interessati conservati dal Titolare del Trattamento per fini statistici, in conformità all'art. 89, par. 1, del GDPR saranno oggetto di anonimizzazione o pseudonimizzazione, purché la finalità statistica possa essere conseguita in tal modo.

#### **Art. 10 – Controversie.**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

#### **Art. 11 – Registrazione e spese.**

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986.

#### **Art. 12 – Clausole di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme comunitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Li, SULMONA 16.11.2022

DNA  
DNA

PER L'UNIVERSITA' DI  
FOGGIA  
  
IL RETTORE  
  
Prof. Pierpaolo Limone

PER Ordine degli  
avvocati di Sulmona

IL PRESIDENTE  
Avv. Luca Tirabassi



A

DINE  
MONA  
AVVOCATI